



ALMA MATER STUDIORUM | AREA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DEL PERSONALE

Oggetto: Disposizione dirigenziale di chiusura del procedimento di riesame dell'approvazione degli atti della procedura selettiva indetta con Disposizione Dirigenziale n. 1046 del 12/02/2024, avviato con nota prot. n. 177730 del 26/06/2024. Annullamento in autotutela del provvedimento rep. 3103 del 22/05/2024.

IL DIRIGENTE

Premesso

- che in data 06/11/2023 veniva deliberata la proposta di attivazione di un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track sul SSD BIO/12 - Biochimica clinica e Biologia molecolare clinica, per le esigenze del Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FABIT;
- che in data 28/11/2023 il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo autorizzava l'attivazione del posto di cui sopra;
- che con D.D. rep. n. 1046 del 12/02/2024 veniva bandita la procedura selettiva per la posizione di cui sopra;
- che con D.D. rep. 3103 del 22/05/2024 venivano approvati gli atti della procedura selettiva in oggetto;
- che con nota del 05/06/2024, trasmessa a mezzo e-mail, uno dei candidati al concorso di cui all'oggetto comunicava agli Uffici quanto di seguito riportato: "Al fine di garantire un trattamento equo e conforme alle normative vigenti, invoco una revisione e rettifica delle valutazioni e della graduatoria finale. È essenziale che tale processo sia condotto con trasparenza, in modo da ristabilire un criterio di giustizia e imparzialità nel giudizio finale";
- che l'Amministrazione, con nota prot. n. 177730 del 26/06/2024 comunicava ai candidati, ai docenti che hanno fatto parte della commissione giudicatrice ed alla direttrice del dipartimento che ha proposto l'attivazione del posto l'avvio in autotutela del procedimento di riesame dell'approvazione degli atti della procedura selettiva indetta con Disposizione Dirigenziale n. 1046 del 12/02/2024 per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT) per il Settore scientifico disciplinare BIO/12;
- che con nota prot. n. 177732 del 26/06/2024 l'Amministrazione chiedeva ai docenti che hanno fatto parte della commissione giudicatrice della procedura di cui al punto precedente un apporto collaborativo chiedendo "di evidenziare ogni utile elemento che si possa evincere dai verbali dei lavori per ricostruire l'iter logico seguito nell'attribuzione del punteggio specifico di ogni voce";
- che con relazione prot. n. 196707 del 12/07/2024 i docenti che hanno fatto parte della commissione giudicatrice comunicavano all'Amministrazione che "la Commissione, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati da tutti i candidati, ha tenuto conto dei criteri stabiliti nella prima adunanza del 29/03/2024 in linea con il bando di concorso della sopraindicata procedura (Art.2, bando Prot. n. 0037203 del 12/02/2024, Provvedimenti dirigenziali 1046/2024) e, pertanto, conferma quanto riportato nei verbali pubblicati";
- che con nota prot. n. 211706 del 24/07/2024 l'Amministrazione chiedeva ai docenti che hanno fatto parte della commissione giudicatrice un apporto collaborativo con riferimento a specifici quesiti e, in particolare:



- quale peso abbiano avuto alcune esperienze di ricerca, riportate nella nota richiamata sopra, nell'attribuzione del punteggio al candidato: «La Commissione ha ritenuto le attività citate dal candidato "attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri"? Trattandosi di alcuni anni di attività, il punteggio di complessivi 5 punti al candidato è stato attribuito sulla base di quali valutazioni che si possano anche desumere nell'ambito del verbale dei lavori?»
- "Il dott. Pernagallo, dichiara la partecipazione a 22 progetti finanziati tramite bandi competitivi di enti pubblici, nonché 4 finanziati da enti privati; mentre la candidata vincitrice partecipa a 5 progetti europei usufruendo di un totale di 336 ore totali di beamtime. Entrambi i candidati conseguono lo stesso punteggio di 4 punti. Da una sommaria valutazione comparativa dei due profili, l'attribuzione del punteggio appare non proporzionata. Ci sono elementi che potrebbero altrimenti spiegare l'attribuzione del punteggio che ritenete opportuno evidenziare e che si possano anche desumere nell'ambito del verbale dei lavori?"
- "Anche per quanto riguarda la direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, il dott. Pernagallo indica nel proprio CV alcune direzioni (3 specifiche ed 1 generica, durata alcuni anni, presso Destina) ed alcune partecipazioni (6 nello specifico), a fronte di 2 partecipazioni a gruppi di ricerca della dott.ssa Rossi (una delle quali legata ad una esperienza svolta durante il conseguimento del dottorato di ricerca e pertanto non computabile). Da una sommaria valutazione comparativa dei due profili, pertanto, emerge un disallineamento che non appare sintetizzabile con un solo punto di differenza (10 al dott. Pernagallo, 9 alla dott.ssa Rossi). Ci sono elementi che potrebbero altrimenti spiegare l'attribuzione del punteggio che ritenete opportuno evidenziare e che si possano anche desumere nell'ambito del verbale dei lavori?"
- che con relazione prot. n. 214829 del 26/07/2024 i docenti che hanno fatto parte della commissione giudicatrice comunicavano all'Amministrazione che "la valutazione di tali attività si basa su considerazioni non solo quantitative (numero di progetti, ore uomo per progetto, ecc.) ma anche qualitative in merito con quanto pubblicato nel bando" e che "La commissione intende rimarcare il fatto che i punteggi assegnati riflettono una valutazione che si basa non solo sulla declaratoria del settore concorsuale 05/E3, ma deve tenere anche conto del bando di concorso della sopraindicata procedura (Art.2, bando Prot. n. 0037203 del 12/02/2024, Provvedimenti dirigenziali 1046/2024) e, pertanto, si conferma nuovamente quanto riportato nei verbali pubblicati";

Visti l'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
l'art. 21-*octies* e l'art. 21-*nonies*, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Richiamati il Regolamento per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato in tenure track, emanato con D.R. n. 151 del 03/02/2023, e in particolare il suo art. 6, comma 10;
il bando di concorso in oggetto emanato con Disposizione Dirigenziale n. 1046 del 12/02/2024;
i verbali della procedura di valutazione comparativa di cui al punto precedente, relativi alle adunanze del 29/03/2024, del 02/05/2024 e del 20/05/2024;

Considerato che dalle due relazioni trasmesse dai docenti che hanno fatto parte della Commissione



giudicatrice non emergono argomentazioni dalle quali sia possibile ricostruire l'iter logico che ha portato all'attribuzione del punteggio ai candidati, se non generiche osservazioni che chiariscono il corretto operato della Commissione, l'applicazione dei criteri definiti nella prima adunanza ed il fatto che la valutazione non possa fondarsi su un dato meramente quantitativo, né tali argomentazioni sono rinvenibili nei verbali citati in premessa;

che permangono i dubbi su un'attribuzione del punteggio secondo i criteri di logicità, ragionevolezza e proporzionalità, sollevati dall'esposto prodotto dal candidato che ha proposto istanza di riesame mettendo in luce potenziali contraddizioni sulle quali i docenti che hanno fatto parte della Commissione non si sono espressi puntualmente, come sopra rilevato;

che i docenti interpellati, nella relazione all'Amministrazione del 26/07/2024, hanno dichiarato che "i punteggi assegnati riflettono una valutazione che si basa non solo sulla declaratoria del settore concorsuale 05/E3, ma deve tenere anche conto del bando di concorso della sopraindicata procedura (Art.2, bando Prot. n. 0037203 del 12/02/2024, Provvedimenti dirigenziali 1046/2024)", lasciando trasparire una palese violazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 1 del D.M. 243/2011, secondo il quale "Le commissioni giudicatrici [...] effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari"(l'art. 2 del bando di concorso, infatti, è quello che definisce le specifiche funzioni che il vincitore del concorso andrà a svolgere e non può essere preso in considerazione in fase di valutazione dei candidati);

che, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene viziato l'operato della Commissione stessa per violazione di legge (la disposizione del D.M. 243/2011 indicata al punto precedente) ed eccesso di potere (difetto di motivazione) e che dunque è necessario provvedere ad annullare in autotutela il provvedimento di approvazione degli atti del concorso ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sussistendo non solo l'esigenza di un ripristino della legalità violata, ma anche quella di assicurare l'interesse pubblico specifico dato dalla necessità di garantire che il concorso assicuri la selezione e l'individuazione del miglior candidato,

DISPONE

- ART. 1 – È annullato in autotutela il provvedimento adottato con Disposizione Dirigenziale rep. 3103 del 22/05/2024, con cui erano stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore a tempo determinato in tenure track bandita con Disposizione Dirigenziale n. 1046 del 12/02/2024 per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato in Tenure Track (RTT) per il Settore scientifico disciplinare BIO/12.
- ART. 2 - Con successivo provvedimento dell'Ateneo saranno assunte le determinazioni necessarie alla ripetizione della procedura concorsuale, ivi compresa la nomina di una nuova commissione.

Per il Dirigente dell'Area del Personale
Giovanni Longo
(firmato digitalmente)



ALMA MATER STUDIORUM | AREA
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA | DEL PERSONALE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.